

Patto di famiglia limitato alle sole quote di partecipazione al capitale sociale che consentono il “governo” della società?

di Angelo Busani

Una recente decisione della sezione tributaria della Corte di cassazione induce a riflettere sul tema se oggetto del patto di famiglia possano essere solo quote di partecipazione al capitale di società la cui titolarità conferisca il potere di governo della società partecipata oppure se (come pare preferibile) il patto di famiglia possa avere a oggetto quote di partecipazione al capitale sociale di qualsiasi entità. *A recent judgment of the tax section of the Italian Supreme Court leads to reflect on whether the object of a contract called “patto di famiglia” can only be shares of a company whose ownership confers the power to govern the company itself, or whether (as seems preferable) that contract can concern shares of any size.*

Nella sentenza Cass. Civ. n. 6591/2021 della sezione tributaria della Corte di cassazione (emanata per stabilire se la presenza di un patto parasociale permettesse di qualificare come “di controllo” le quote di partecipazione oggetto del patto parasociale stesso e, pertanto, di rendere il loro trasferimento, mediante un patto di famiglia, esente da imposta di donazione) (1) si legge (nel contesto, dunque, di una motivazione preordinata a suffragare la decisione inerente alla tassazione applicabile) che “[i]l patto di famiglia deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta (anche solo potenzialmente) al cessionario di continuare ad esercitare nell’azienda quel potere gestionale già presente in capo al cedente o, comunque, di influire sulle scelte gestionali della società”.

La categoricità di questa affermazione (e il “contesto tributario” in cui è effettuata, il quale induce a valutare con attenzione le affermazioni di carattere “civilistico” in esso formulate) sospingono ad analizzare il tema se un patto di famiglia possa avere a oggetto anche una quota di partecipazione al capitale sociale la cui titolarità (in ragione dell’entità di detta quota di partecipazione) non permetta al legittimario assegnatario di esercitare (sono le parole della Cassazione) un “potere gestionale” che consenta “di influire sulle scelte gestionali della società”. Invero, i “passaggi” di cui si compone il ragionamento civilistico formulato dalla Cassazione nella sentenza in esame, è con chiarezza percepibile che essi sono per lo più compiuti (evidentemente perché del tutto orientati a corroborare la decisione tributaria) con una

(1) L’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dispone l’esenzione da imposta di donazione per il patto di famiglia che abbia a oggetto quote di partecipazione in società di capitali “mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il

beneficio si applica a condizione che gli aventi causa [...] detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento [...]”. In argomento, cfr. Busani, *Imposta di successione e donazione*, Milano, 2020, 108 ss.